



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE DEL PERSONALE

Ipotesi Accordo nazionale

Del giorno tra la delegazione di parte datoriale, presieduta dalla Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Cons. Ilaria Antonini e la delegazione di parte sindacale composta da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto funzioni centrali che hanno sottoscritto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001 il quale dispone che, "..... *Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito....*";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 23 commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2010, recante il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, che ha provveduto alla sostituzione integrale del paragrafo 4.c. del citato DM del 20 dicembre 2010 con il paragrafo "4.C La valutazione delle performance individuali del personale delle Aree";

VISTO l'articolo 13 del CCNL 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali e in particolare l'articolo 14 del CCNL 2019-2021, recante la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree per l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" e le relative modalità e criteri di attuazione;

Le Parti concordano

di dare avvio alla procedura selettiva interna per la progressione economica all'interno di ciascuna Area per l'anno 2024, per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo i criteri di selezione previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, al fine di attribuire il differenziale stipendiale al personale vincitore, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità a valere sul fondo risorse decentrate 2024 per un ammontare massimo di euro **7.387.416,30 €**.

- Art. 1 -

1. I contingenti di personale cui attribuire il differenziale stipendiale sono ripartiti come di seguito:

AREA	DIFFERENZIALI ATTRIBUIBILI	VALORE DIFFERENZIALE STIPENDIALE	LORDO DIPENDENTE	LORDO AMMINISTRAZIONE
AREA FUNZIONARI	1645	2.250,00 €	3.701.250,00 €	5.121.789,75 €
AREA ASSISTENTI	1297	1.250,00 €	1.621.250,00 €	2.243.485,75 €
AREA OPERATORI	20	800,00 €	16.000,00 €	22.140,80 €
TOTALE	2962		5.338.500,00 €	7.387.416,30 €

2. Tali contingenti sono comprensivi dei differenziali stipendiali da riservare al personale che presta servizio nell'ambito degli uffici del Mef che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano per un ammontare corrispondente ad un massimo di n. 10 unità di personale.
3. L'attribuzione dei differenziali stipendiali avviene al termine delle procedure selettive disciplinate dal presente accordo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo per i dipendenti che si collocano in posizione utile in base ai criteri di seguito disciplinati.
4. L'Amministrazione provvederà ad informare tutto il personale dell'avvio delle procedure mediante la pubblicazione sulla Intranet e sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it>

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alle procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree, i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle Finanze, anche in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente, con esclusione quindi dei dipendenti di altra Amministrazione comandati presso il Ministero dell'economia e delle finanze - in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
 - b) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area di appartenenza da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2023. L'anzianità di servizio

maturata nell'area con contratto di lavoro a tempo determinato, in continuità con l'immissione nel ruolo del Ministero è equiparata a quella a tempo indeterminato;

- c) non aver beneficiato, nei 2 anni antecedenti al 1^a gennaio 2024, di alcuna progressione economica o verticale. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità;
 - d) non essere stati destinatari negli ultimi due anni precedenti la data scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, al rimprovero scritto.
2. Sono ammessi a partecipare alla procedura, con riserva i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

- Art. 3 - Criteri selettivi

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali – fino a concorrenza del numero fissato all'articolo 1 del presente accordo – sarà attribuito sulla base delle graduatorie, formulate per ciascuna Area e redatte secondo i criteri di seguito indicati.
2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a **100 punti** così ripartiti:
 - a) Massimo 40 punti per la media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite;
 - b) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale;
 - c) Massimo 30 punti per le capacità culturali.
3. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche da più di 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

- Art. 4 - Determinazione dei punteggi

La determinazione dei punteggi avviene secondo quanto di seguito esposto:

- 1) **Massimo 40 punti** per la media delle ultime tre valutazioni professionali sono attribuiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

MEDIA ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI MIN	RANGE MEDIA VALUTAZIONE	PUNTI
	≥90 - 100	40,00
	≥80 - <90	39,00
	≥70 - <80	38,00
	≥60 - <70	34,00
	≥50 - <60	32,00
	≥40 - <50	30,00
	≥30 - <40	28,00
	<30	25,00

Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma non valutato, in una o più delle annualità di riferimento, secondo il vigente sistema di valutazione delle performance individuali del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvederà a trasmettere all'Amministrazione, ente o struttura di competenza una scheda di valutazione da compilare a cura del valutatore di riferimento ai fini dell'acquisizione del relativo punteggio che sarà rapportato alla griglia di valutazione del sistema in essere presso il MEF.

Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma sprovvisto di tre valutazioni, alla/e annualità mancante/i viene attribuito un valore pari a zero.

2) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale, attribuiti secondo i seguenti criteri:

- a) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato nell'area di appartenenza, sono assegnati:

0,16 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 25 anni (punteggio massimo 4 punti).

- b) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato nella fascia retributiva di appartenenza dell'ordinamento economico previgente alla data del 1° novembre 2022 e confluita nell'attuale differenziale stipendiale sono assegnati:

2,5 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 8 anni (punteggio massimo 20 punti).

- c) Per l'esperienza professionale maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 sono assegnati, con punteggio massimo complessivo di 6 punti:

0,2 punti per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato presso il MEF (punteggio massimo 6 punti)

0,05 punti per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.lgs.

165/2001 (punteggio massimo 2 punti)

3) **Massimo 30 punti** per i titoli di studio e culturali, valutati come di seguito riportato:

Per Operatori e Assistenti

OPERATORI E ASSISTENTI				
CAPACITA' CULTURALI	TITOLI DI STUDIO	MAX 26,00	LICENZA ELEMENTARE	10
			LICENZA MEDIA INFERIORE	15
			DIPLOMA PROFESSIONALE	18
			DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	22
			DIPLOMA UNIVERSITARIO	23
			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	24
			LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE	26
	TITOLI AGGIUNTIVI	MAX 4,00	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	2
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE*	3
			MASTER I LIVELLO **	2
			MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE **	3
			DOTTORATO	4
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE***	3

Per i titoli di studio è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto. I titoli aggiuntivi sono valutabili fino a un massimo di 4 punti.

* che non sia la naturale prosecuzione della laurea breve o di primo livello

** esclusivamente se rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario

*** se conseguite previo superamento di un esame di Stato. Sono incluse le abilitazioni post-diploma.

Per i Funzionari

FUNZIONARI				
CAPACITA' CULTURALI	TITOLI DI STUDIO	MAX 23,00	LICENZA ELEMENTARE	4
			LICENZA MEDIA INFERIORE	8
			DIPLOMA PROFESSIONALE	12
			DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	17
			DIPLOMA UNIVERSITARIO	19
			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	20
			LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE	23
	TITOLI POST LAUREAM	MAX 7,00	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO	2
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA - VO - MAGISTRALE*	3
			MASTER I LIVELLO **	2
			MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE **	3
			DOTTORATO	4
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE***	3

Per i titoli di studio è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto. I titoli aggiuntivi sono

valutabili fino a un massimo di 7 punti.

* che non sia la naturale prosecuzione della laurea breve o di primo livello

** esclusivamente se rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario

*** se conseguite previo superamento di un esame di Stato.

- Art. 5- Graduatorie

1. Le graduatorie provvisorie saranno formulate, distintamente per ciascuna Area sulla base dei criteri e dei titoli dichiarati nella domanda.

A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il dipendente con:

- a. maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso il MEF;
- b. maggiore valore della media delle tre ultime valutazioni della performance individuale di cui all'articolo 4;
- c. titolo di studio più elevato posseduto;
- d. maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001;
- e. maggiore età anagrafica.

In caso di ulteriore parità, si applica l'art. 32 comma 4 del D.lgs. 165/2001 relativo all'esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito ai sensi dell'art. 9 del DPCM 30 ottobre 2014, n. 184 recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o stati esteri".

- Art. 6 - Attribuzione del differenziale stipendiale

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente accordo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della sua sottoscrizione definitiva ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del C.C.N.L 2019-2021.